

N. R.G. [REDACTED]/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Mariarosa Pipponzi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2021 promossa da:

[REDACTED] e [REDACTED]

con l'avv. RIVIERA GIOVANNA

RICORRENTI

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE – [REDACTED]

Con l'avv. [REDACTED]

e

[REDACTED]

Con l'avv. [REDACTED]

INTERVENUTO

Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso *ex art.* 442 c.p.c. depositato in data 13 luglio 2021 [REDACTED] e [REDACTED], in proprio ed in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società [REDACTED], hanno convenuto in giudizio l'INPS di [REDACTED] e ITL di [REDACTED] per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dei verbali unici di accertamento e notificazione n. [REDACTED] del 19.11.2020 e n. [REDACTED] del 19.12.2020, con cui è stato ingiunto il pagamento di complessivi € 148.101,70 a titolo di omissioni contributive e sanzioni civili.

Hanno esposto in particolare che, a seguito degli accessi ispettivi effettuati in data 23 ottobre 2018 e 8



gennaio 2019 presso il cantiere sito in [REDACTED], gli Enti Impositori hanno accertato la non genuinità del contratto di subappalto sottoscritto tra la società ricorrente [REDACTED] (appaltatrice) e la [REDACTED] (subappaltatrice).

Ha precisato poi come detti rilievi hanno portato alla contestazione della violazione dell'art. 29 co. 1 D.lgs. 276/2003, essendosi la subappaltatrice limitata a mettere a disposizione della committente le mere prestazioni di manodopera dei lavoratori impiegati nel cantiere di [REDACTED] per il periodo dal 22 maggio 2018 al 31 gennaio 2019.

Hanno sostenuto poi la legittimità del contratto di appalto, deducendo, in particolare, che:

- la ricorrente ha sottoscritto con la committente principale, [REDACTED] [REDACTED], un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di *“lavori edili di realizzazione di edifici ad uso residenziale composti da n. 2 palazzine A-B di n. 1 piano interrato e n. 9 piani fuori terra, con relativo parcheggio privato ad uso pubblico e rifacimento marciapiedi antistanti il lotto, in [REDACTED] [REDACTED] via [REDACTED]”*;
- in data 23 maggio 2018 la ricorrente ha subappaltato alla società [REDACTED] [REDACTED] l'esecuzione delle opere murarie (tavolati, posa falsi, posa marmi, assistenze impianti);
- tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto di subappalto sono stati regolarmente assunti, assicurati, gestiti, diretti, coordinati, monitorati e retribuiti dalla formale datrice di lavoro [REDACTED];
- l'appaltatrice – per mezzo di [REDACTED], [REDACTED] o [REDACTED] - si è limitata a richiedere i nominativi dei lavoratori impiegati sul cantiere e a monitorare il tempestivo e integrale invio della documentazione relativa alle maestranze presenti;
- i lavoratori hanno utilizzato, per la realizzazione delle opere oggetto del contratto di subappalto, attrezzatura di proprietà della formale datrice di lavoro, custodita in un container di lamiera collocato nel cantiere;
- i dipendenti della [REDACTED] sono stati divisi in due squadre di lavoro, i cui capi squadra [REDACTED] ed [REDACTED] erano i referenti della subappaltatrice;
- le attività da svolgere in esecuzione del contratto di subappalto sono state concordate con cadenza settimanale con il capo cantiere [REDACTED], il quale ha vigilato sull'andamento dei lavori, provvedendo a consegnare ai referenti della subappaltatrice lettere di diffida al fine di sanare le eventuali irregolarità riscontrate;
- il potere organizzativo, direttivo e disciplinare sui dipendenti della [REDACTED] è stato esercitato esclusivamente dai capi delle due squadre di lavoro, anche con riferimento alla



concessione di ferie e permessi.

Ciò premesso in fatto, hanno sostenuto l'applicabilità del termine di sessanta giorni di cui all' art. 32 co. 4 L. 183/2010 anche all'accertamento dell'illiceità dell'appalto ex art. 29 co. 3 bis. D.lgs. 276/2003 e, essendo il contratto di subappalto stipulato tra le parti cessato in data 20 gennaio 2019, hanno eccepito la decadenza dell'Ente dal potere di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della ricorrente.

Hanno dedotto altresì come gli Enti impositori, pur contestando la violazione dell'art. 29 co. 1 D.lgs. 276/2003, hanno ommesso qualsiasi richiamo al comma 2 della norma, sicché non è possibile qualificare l'odierna ricorrente né quale effettiva e concreta datrice di lavoro né quale obbligata in solido.

In subordine, hanno evidenziato l'estraneità delle sanzioni civili e degli interessi di mora rispetto alla responsabilità solitale ex art. 29 co. 2 D.lgs. 276/2003.

Quanto al merito del giudizio, chiariti i criteri di riparto dell'onere probatorio e il valore probatorio dei verbali di accertamento e delle dichiarazioni raccolte nel corso dell'attività ispettiva, hanno ribadito la legittimità, la validità e l'efficacia del contratto di subappalto *labour intensive* intercorso tra [REDACTED] e [REDACTED] ed ha chiarito che:

- il potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo è stato esercitato dai referenti aziendali, sistematicamente presenti in cantiere, ovvero dall'amministrazione della [REDACTED], [REDACTED];
- i soggetti riconducibili alla ricorrente (tra cui il geometra [REDACTED]) si sono limitati a impartire ai capi squadra indicazioni di coordinamento dei lavori;
- il corrispettivo pattuito nel contratto di appalto è del tutto slegato da criteri attinenti alla retribuzione corrisposta ai lavoratori, dipendendo dallo stato di avanzamento dei lavori ed essendo computato sulla base di criteri di calcolo allegati al contratto stesso.

Hanno concluso, pertanto, chiedendo *“In via principale accertare e conseguentemente dichiarare, per tutte le motivazioni esposte nel presente ricorso, l'illegittimità, l'invalidità, l'inefficacia e la nullità dei verbali di accertamento e notificazione qui oggetto di impugnazione e per l'effetto procedersi all'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n. [REDACTED] del 19.11.2020 e con n. [REDACTED] del 19.12.2020 con tutte le relative e conseguenti statuizioni;*

In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni come rassegnate in via preliminare e/o in via principale nel merito, si insiste sin d'ora per la rideterminazione delle somme eventualmente dovute dall'odierna ricorrente nella minor misura possibile, previa esclusione in ogni caso delle somme addebitate a titolo di sanzioni civili ed interessi



di mora ex art. 29 comma 2 D. Lgs. n. 276/2003 e previa decurtazione di quanto eventualmente versato dalla subappaltatrice e/o dall'obbligata in solido", il tutto con vittoria delle spese di lite.

INPS, ritualmente costituito in giudizio con memoria del 10 gennaio 2022, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto ovvero, qualora fosse ritenuta la genuinità del contratto di subappalto, l'accertamento in via riconvenzionale della responsabilità solidale della ricorrente ai sensi dell'art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003.

Nel merito ha richiamato il contenuto del verbale di accertamento ispettivo, deducendo in particolare che:

- durante gli accessi ispettivi presso il cantiere di [REDACTED] del 23 ottobre 2018 e dell'8 gennaio 2019 è stata accertata l'assenza di un responsabile della [REDACTED];
- non avendo ricevuto - nonostante i numerosi solleciti - alcuna documentazione dalla [REDACTED], in data 6 febbraio 2019 è stato effettuato un accesso ispettivo presso la sede legale sita in [REDACTED], nel corso del quale è stato constatato che trattasi di un ufficio virtuale in cui non è presente alcun dipendente o responsabile riconducibile alla società;
- all'esito di ulteriori approfondimenti è stato accertato che numerosi dei lavoratori assunti da [REDACTED] in precedenza sono stati dipendenti della società ricorrente, con medesime qualifiche e mansioni;
- dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva è emerso che i dipendenti hanno lavorato esclusivamente nel cantiere di [REDACTED], ricevendo direttive dal capo cantiere [REDACTED], con cui hanno altresì svolto il colloquio prodromico all'assunzione ed al quale si sono rivolti per eventuali esigenze o problematiche;
- dall'esame della CCIA risulta che [REDACTED], avente come unico socio e amministratore [REDACTED] e capitale sociale di solo € 2.500,00, è stata dichiarata fallita e dagli accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate è emerso che i contributi previdenziali dei lavoratori erano stati pagati tramite compensazioni con crediti tributari inesistenti.

Ha precisato pertanto come alla luce di detti elementi il contratto di appalto, avente un oggetto totalmente generico, non possa ritenersi genuino.

In subordine ha esposto che, quand'anche fosse ritenuta la genuinità del contratto, la società ricorrente sarebbe comunque responsabile in solido per le obbligazioni contributive ex art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003.

Quanto all'eccepita decadenza, ne ha escluso l'applicabilità ai contributi previdenziali, soggetti al solo termine prescrizione stante l'autonomia del rapporto contributivo rispetto al sottostante rapporto di lavoro.



ITL N. [REDACTED], costituito in giudizio con memoria del 3 dicembre 2021, ha dedotto l'inammissibilità del ricorso proposto avverso i verbali di accertamento relativi a sanzioni amministrative per difetto di interesse ad agire.

Ha eccepito poi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Lodi, essendo le violazioni commesse e accertate nel cantiere edile sito in [REDACTED].

Richiamato il contenuto dell'opposto verbale di accertamento, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Con memoria dell'11 gennaio 2022 è altresì intervenuta in giudizio la committente [REDACTED], la quale, richiamando le argomentazioni già spese nel ricorso a sostegno della genuinità dell'appalto, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità, invalidità, inefficacia o nullità del verbale di accertamento e notificazione n. [REDACTED] del 19 novembre 2020.

All'udienza del 14 aprile 2022 il Tribunale ha disposto l'estromissione dal giudizio di ITL [REDACTED] [REDACTED] spese integralmente compensate.

La causa - istruita mediante l'esame dei testi [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] – è stata discussa e decisa come da separato dispositivo all'udienza del 17 febbraio 2025.

*

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

È stata contestata agli opposenti la non genuinità del contratto di subappalto sottoscritto con la [REDACTED] in data 23 maggio 2018, essendosi quest'ultima *“limitata a mettere a disposizione della società committente le mere prestazioni di manodopera dei lavoratori stessi”* in difetto dell'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di lavoro prescritta dall'art. 4 co. 1 D.lgs. 276/2003 (Cfr. doc. 1 ric.).

Giova premettere, in termini generali, come nella distinzione tra appalto “genuino” e somministrazione irregolare di manodopera vada attribuita rilevanza non tanto al *nomen iuris* individuato dalle parti nella fase genetica del rapporto, quanto più al concreto atteggiarsi dell'attività svolta, andando a verificare nello specifico se l'appaltatore, nell'esecuzione del contratto, non si sia in realtà limitato a mettere a disposizione una mera prestazione lavorativa.

A tale fine, può fare propendere per la qualificazione in termini di appalto genuino la circostanza che il subappaltatore organizzi i mezzi necessari allo svolgimento della prestazione ed eserciti il potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, il tutto con assunzione del rischio di impresa.



Particolarmente rilevante risulta essere l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti delle maestranze impiegate nell'appalto, che se attribuito al committente risulta sintomatico della sussistenza di una illecita somministrazione di manodopera.

Grava sull'Ente accertatore l'onere di provare in giudizio la fondatezza della propria pretesa, portando all'attenzione del Tribunale elementi da cui emerge la natura non genuina del contratto di subappalto sottoscritto tra le parti.

Applicando detti principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che dall'esame della documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni testimoniali assunte emerge inequivocabilmente la genuinità dell'appalto sottoscritto tra [REDACTED] e [REDACTED]

I testi escussi – in particolare: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] - hanno riferito che le indicazioni circa le mansioni da svolgere sono state fornite agli operai esclusivamente dai capi squadra della [REDACTED] ([REDACTED] ed [REDACTED]) e non da soggetti riconducibili alla ricorrente.

[REDACTED], in particolare, ha riferito: *“A me che dava indicazioni era [REDACTED], che era il mio capo”* ed ha altresì recisamente negato di avere ricevuto direttive da soggetti riconducibili alla [REDACTED] o alla committente *“[REDACTED]”* (*“No, con il [REDACTED] non avevo contatti, io ascoltavo [REDACTED]. Certo, ho visto [REDACTED] ma con lui non ho mai avuto a che fare, io facevo quello che mi diceva [REDACTED]”* Cfr. verbale ud. 9 dicembre 2024).

[REDACTED] (geometra della [REDACTED]) e [REDACTED] (responsabile tecnico della committente *“[REDACTED]”*) hanno chiarito altresì che l'appaltatrice si è limitata a coordinare le diverse imprese sub-appaltatrici – anche tramite lo svolgimento di riunioni settimanali, cui prendevano parte anche i due capi squadra della [REDACTED] – ed al controllo dell'identità dei soggetti che accedevano al cantiere.

[REDACTED] ha precisato poi come [REDACTED] *“Faceva il coordinamento (...), non dava ordini alle maestranze”*, precisando altresì che *“gli unici ordini che davamo io e [REDACTED] era che se camminando vedevamo una situazione pericolosa per la sicurezza, un pericolo, allora non guardavamo in faccia nessuno e rilevavamo le mancanze”* (Cfr. verbale ud. 18 dicembre 2023).

Quanto al ruolo di coordinamento della [REDACTED], il teste [REDACTED] ha altresì confermato che eventuali irregolarità nell'esecuzione delle opere affidate alla [REDACTED] venivano tempestivamente segnalate mediante consegna di raccomandata nelle mani dei capi cantiere (Cfr. verbale ud. 18 dicembre 2023).

È emerso altresì come la parte amministrativa del rapporto – assunzione, elaborazione di cedolini paga, concessione di ferie e permessi – fosse gestita esclusivamente da [REDACTED].



In particolare, [REDACTED] e [REDACTED] – ex dipendenti della subappaltatrice – hanno riferito di essere stati assunti dal titolare della ditta [REDACTED] (Cfr. verbale ud. 24 giugno 2024 teste [REDACTED] e verbale ud. 9 dicembre 2024 teste [REDACTED]).

Inoltre, [REDACTED] e [REDACTED] a hanno affermato di avere rivolto a [REDACTED], direttamente o con l'intermediazione del capo squadra, eventuali richieste di ferie o permessi (Cfr. verbale ud. 24 giugno 2024).

Ancora, numerosi testi - [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] - hanno riferito che le attrezzature utilizzate dai dipendenti sono state fornite dalla [REDACTED] e i lavoratori impiegati nell'appalto hanno confermato di avere ricevuto direttamente dalla società datrice sia i dispositivi di protezione individuale sia i materiali necessari per l'espletamento delle mansioni, che venivano loro consegnati quotidianamente dal proprio capo squadra.

Le risultanze dell'istruttoria orale sono altresì confortate dalla copiosa documentazione versata in atti dalla ricorrente, ovvero:

- dalle copie dei contratti di lavoro, dei modelli Unilav e dei certificati di idoneità alla mansione dei dipendenti indicati nel verbale di accertamento, attestanti la gestione della fase amministrativa del rapporto (Cfr. doc. 12 e 13 ric.);
- dalle copie dei verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale, attestanti che gli strumenti venissero effettivamente consegnati dalla subappaltatrice (Cfr. doc. 14 ric.);
- dalle copie delle raccomandate di contestazione di violazioni della normativa in materia di sicurezza o irregolarità nello svolgimento dei lavori consegnate a mani proprie a [REDACTED], comprovanti l'attività di coordinamento e supervisione della [REDACTED] nonché il ruolo attribuito ai capi squadra della sub appaltatrice (Cfr. doc. 21 e 21 bis);

Inoltre, dall'esame del contratto di subappalto (doc. 11 ric.) e delle fatture emesse dalla sub-appaltatrice [REDACTED] (Cfr. doc. 22 ric.) emerge come il compenso corrisposto per l'esecuzione dell'appalto non fosse in alcun modo correlato all'ammontare delle retribuzioni delle maestranze impiegate nel cantiere, ma dipendesse dalle attività concretamente svolte. Può ritenersi, pertanto, che la subappaltatrice, retribuita sulla base dei risultati dall'attività svolta, abbia effettivamente assunto con la sottoscrizione del contratto un rischio di impresa.

Le risultanze istruttorie sopra compendiate, non sconfessate dalla documentazione versata in atti dall'INPS né dalle dichiarazioni rese in giudizio dall'agente accertatore [REDACTED], consentono di ritenere la genuinità del contratto in quanto la subappaltatrice, lungi dall'occuparsi della sola



gestione formale del rapporto in assenza di qualsivoglia rischio di impresa, ha di fatto esercitato il potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto.

Essendo l'appalto sottoscritto dalle parti genuino, va rilevata l'illegittimità dei verbali unici di accertamento e notificazione n. [REDACTED] del 19.11.2020 e n. [REDACTED] del 19.12.2020, che vengono pertanto annullati.

La caducazione delle pretese oggetto degli opposti verbali impone altresì il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da INPS.

L'istituto previdenziale, infatti, ha chiesto l'accertamento della sussistenza di una responsabilità solidale della ricorrente, in qualità di committente, al versamento dei maggiori importi deviranti dall'accertamento della non genuinità dell'appalto. Ritiene il Tribunale che, essendo venuto meno l'accertamento in ordine alla sussistenza di un'illegittima somministrazione di manodopera, decadono anche i maggiori importi ivi accertati ed oggetto della domanda riconvenzionale.

La decisione assunta consegue alla analitica istruttoria svolta in corso di giudizio e pertanto appare equo compensare integralmente fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

in accoglimento del ricorso dichiara la illegittimità dei verbali di accertamento impugnati che annulla;

respinge la domanda riconvenzionale proposta dall'INPS

compensa le spese di lite fra tutte le parti

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Brescia il 17/02/2025

il Giudice del lavoro

Dott. Mariarosa Clara Pipponzi

